



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/LEG/cr

Roma, 5 gennaio 2022

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari
Viale Trento, n. 94
09123 Cagliari**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 259/2021 – Procedimento di cancellazione per morosità di un iscritto a carico del quale sono stati inflitti due provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 14391 del 20.12.2021), si chiede come debba procedere il Consiglio di Disciplina riguardo ad un iscritto sospeso a febbraio 2020 con provvedimento esecutivo da marzo 2020 a marzo 2021. Il Consiglio dell'Ordine, trascorso un anno dall'esecutività della sospensione, ha avviato la procedura prevista dall'art. 7 comma 3, del Regolamento per la riscossione dei contributi del CNDCEC, concedendo ulteriori 60 giorni all'iscritto per versare i contributi dovuti. Non ricevendo alcun riscontro e pagamento da parte dell'iscritto, il Consiglio dell'Ordine ha trasmesso la pratica al Consiglio di Disciplina, il quale ha regolarmente aperto il procedimento disciplinare per la cancellazione d'ufficio. Nel frattempo, l'iscritto ha ricevuto due ulteriori provvedimenti disciplinari: una sospensione di 30 giorni, che decorrerà dal 9/01/2022 al 8/02/2022 ed una sospensione di 3 mesi, che decorrerà dal 9/02/2022. Il Consiglio di Disciplina, considerato che l'art. 5, comma 8 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, nel prevedere l'impossibilità per il Consiglio di disporre la cancellazione di un iscritto con sanzioni o procedimenti disciplinari in corso fa riferimento ad una cancellazione su richiesta dell'iscritto, chiede se, trattandosi di una cancellazione d'ufficio, e non su richiesta dell'interessato, sia possibile deliberare sin da ora la cancellazione dell'iscritto oppure se, prima dell'esecutività della cancellazione, è necessario che decorrano i termini della sospensione; chiede inoltre se, nel caso in cui l'iscritto provveda a versare le quote dovute, il Consiglio di Disciplina sia tenuto ad archiviare il procedimento di cancellazione d'ufficio anche se attualmente in fase post dibattimentale. Si osserva al riguardo quanto segue.

In base a quanto esposto nel quesito *de quo*, tenuto conto della irrogazione a carico dell'iscritto di due sanzioni disciplinari che hanno comportato rispettivamente a carico del professionista due provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione, dei quali il primo sarà esecutivo con decorrenza dal 9 gennaio 2022, ne deriva l'impossibilità di procedere con la cancellazione dell'iscritto, fino a quando non abbia avuto termine il periodo di tempo durante il quale il professionista è sospeso dall'esercizio della professione, ovvero fino a quando il medesimo non abbia scontato entrambi i periodi di sospensione dall'esercizio professionale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Si evidenzia, infatti, che il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile in via analogica dall'articolo 38 del D. Lgs. 139/2005, che non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l'iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall'albo.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che il Consiglio di Disciplina non possa procedere con la (eventuale) cancellazione dell'iscritto fino a quando i provvedimenti disciplinari di sospensione dall'esercizio della professione a carico del professionista non siano stati scontati integralmente da parte del medesimo.

Si rappresenta infine che, nel caso di eventuale pagamento di tutti i contributi dovuti da parte dell'iscritto all'Ordine territoriale mentre è in corso il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione, verrebbe meno il presupposto per deliberare la cancellazione, ovvero la morosità del professionista.

Con i migliori saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

